

Statuto e Codice Etico



Il presente Statuto, comprensivo del Codice Etico, è conforme al testo deliberato in sede straordinaria dalla Assemblea dei Soci in data 23 luglio 1992, come successivamente modificato: alla alla articolo 33, in data 9 marzo 1993; agli articoli 1, 8, 9, 15, 16 e 22, in data 31 gennaio 1995; agli articoli 13 e 16, in data 7 maggio 1997; agli articoli 30 e 31, in data 15 giugno 1999; agli articoli 2, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 20-bis, 21, 22, 24; 25 e 33, in data 6 dicembre 2000; agli articoli 16, 20 e 33, in data 25 giugno 2002; alla articolo 33, in data 5 luglio 2006; agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-bis (ora 21), 21 (ora 22), 22 (ora 23), 23 (ora 24), 24 (ora 25), 25 (ora 27), 26 (nuovo articolo), 30 (ora 32), 31 (ora 33), 32 (ora 34) 33 (ora 35) e 36 (nuovo articolo), nonché con variazioni minori di stile o tecniche agli articoli (vecchia numerazione) 6, 10, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, in data 4 luglio 2007; alla articolo 36, in data 1° luglio 2009; alla articolo 23, in data 13 maggio 2014 e 15 novembre 2017 per delibera del Consiglio.

SOMMARIO

TITOLO I - DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI

Art. 1 - Costituzione

Art. 2 - Scopi

Art. 3 - Codice Etico

TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI

Art. 4 - Associati Art. 5 - Obblighi

Art. 6 - Ammissione ó Durata del rapporto associativo

Art. 7 - Perdita della condizione di Associato

TITOLO III - DEGLI ORGANI CONFEDERALI

Art. 8 - Organi Associativi

Art. 9 - Assemblea

Art. 10 - Validità dell@Assemblea Art. 11 - Votazioni dell@Assemblea Art. 12 - Attribuzioni dell@Assemblea

Art. 13 - Consiglio

Art. 14 - Convocazione e Votazioni del Consiglio

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio

Art. 16 - Comitato Esecutivo

Art. 17 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo

Art. 18 - Presidente

Art. 19 - Elezione del Presidente

Art. 20 - Attribuzioni e competenze del Presidente

Art. 21 - Consulta del Presidente

Art. 22 - Vice Presidenti

Art. 23 - Commissioni

Art. 24 - Collegio dei Probiviri

Art. 25 - Collegio dei Revisori e controllo contabile

Art. 26 - Tesoriere

Art. 27 - Commissione di designazione

Art. 28 - Giovani armatori

Art. 29 - Direttore generale

TITOLO IV - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 30 - Anno sociale

Art. 31 - Bilancio di previsione

Art. 32 - Bilancio consuntivo

Art. 33 - Modifiche dello Statuto, del Regolamento di contribuzione e scioglimento della Confitarma

Art. 34 - Norme di rinvio

Art. 35 - Norma finale

Art. 36 - Decorrenza e norme transitorie

CODICE ETICO

- Associati
- Vertici associativi
- Rappresentanti esterni

TITOLO I DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI

COSTITUZIONE Art. 1

Eøcostituita con sede in Roma la õConfederazione Italiana Armatoriö, in forma abbreviata Confitarma.

La Confitarma ha delegazioni nelle località stabilite dal Consiglio.

SCOPI Art. 2

La Confitarma si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere lo sviluppo della marina mercantile italiana nel quadro di una politica che valorizzi il trasporto marittimo;
- b) rappresentare e tutelare løindustria e løimpresa armatoriali italiane nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, nonchè con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali.
- c) stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare;
- d) informare e prestare assistenza agli associati su questioni normative, economiche e sociali che interessano il settore, nonché di generale interesse nazionale ed internazionale: in particolare, in materia di sviluppo, di ambiente ed energia, di infrastrutture e logistica, di turismo, di cultura di impresa, di mercato del lavoro e di formazione.
- La Confederazione persegue i propri scopi in completa indipendenza, apartiticità e senza finalità di lucro.

Eø peraltro ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purchè strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi associativi istituzionali.

La Confitarma potrà pertanto svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria e/o utile a tal fine.

Nelløambito dei rapporti con la Confederazione Generale delløIndustria Italiana, la Confitarma promuove accordi che consentano forme di coordinamento e di collaborazione fra gli Associati e le altre componenti territoriali del sistema della rappresentanza delle imprese.

CODICE ETICO

Art. 3

La Confitarma ispira i propri comportamenti al Codice etico della Confederazione Generale della Industria Italiana, che recepisce nel proprio Statuto impegnando alla sua osservanza i propri associati.

TITOLO IIº - DEGLI ASSOCIATI

ASSOCIATI Art. 4

Alla Confitarma aderiscono quali associati effettivi:

- a) proprietari e/o armatori italiani di navi;
- b) proprietari e/o armatori di navi iscritte in Italia.

Løadesione si estende a tutte le imprese di navigazione controllate dalløassociato, che siano in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) o b), salvo il caso in cui la controllata sia anche partecipata, in forza delløattuazione di accordi di *jointóventure*, da soggetti non aderenti a Confitarma.

Alla Confitarma possono altresì aderire in qualità di associati aggregati enti, associazioni ed imprese, italiani o esteri, i cui scopi sociali siano connessi alloattività marittima; loadesione in qualità di associato aggregato non comporta rappresentanza da parte della Confitarma, salvo accordi specifici.

Gli associati effettivi proprietari o armatori di navi italiane sono obbligati ad iscriversi al Fondo Nazionale Marittimi nei limiti di tonnellaggio stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Gli associati effettivi, che per qualsiasi ragione, cessino di essere proprietari o armatori di navi, acquistano, in mancanza di un loro espresso atto di recesso, la qualità di associati aggregati a partire dall\(\varphi\) anno sociale successivo.

OBBLIGHI Art. 5

Løadesione alla Confitarma comporta løaccettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi ed obbliga gli associati ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi delløassociazione.

Fermo restando quanto stabilito dall\(\preceq art. 8\), comma 2, gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea;
- censura del Presidente comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività associativa, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell\(\phi\)impresa che ricoprono cariche direttive;
- decadenza dei rappresentanti delløimpresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

AMMISSIONE ó DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO Art. 6

Løadesione a Confitarma decorre dal giorno delløaccoglimento della domanda da parte del Consiglio.

Løadesione ha la durata minima di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A/R.

Il primo biennio decorre dalla data dell\(accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno sociale successivo.

Eø fatta salva la facoltà di recesso ai sensi delløart. 4, comma 5, e delløArt. 33.

PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO Art. 7

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, previo esame da parte del Consiglio e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto;
- **b**) per recesso ai sensi delløart. 4, comma 5, e delløart. 33;
- c) per fallimento dichiarato, risultante da documentazione formale;
- d) per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall

 gart. 5, comma 1, del presente statuto nonch

 é per incompatibilit

 à o indegnit

 à accertate dal Consiglio con deliberazione motivata presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Gli associati dimissionari o decaduti non hanno diritto al voto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti degli associati perdono automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno della Confitarma, nonché gli incarichi di rappresentanza esterna, con conseguente loro obbligo di formalizzare la rinuncia a tali incarichi.

.

TITOLO III* - DEGLI ORGANI CONFEDERALI

ORGANI ASSOCIATIVI Art. 8

Sono organi della Confitarma:

- a) løAssemblea degli associati;
- b) il Consiglio;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) la Consulta del Presidente;
- f) i Vice Presidenti;
- g) il Tesoriere;
- h) le Commissioni;
- i) il Collegio dei Probiviri;
- j) il Collegio dei Revisori;
- k) la Commissione di Designazione;

Per essere ammessi o eletti negli organi delløassociazione gli associati debbono trovarsi in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Læleggibilità agli organi associativi è riservata ai rappresentanti dei soci effettivi che siano investiti di una effettiva responsabilità dømpresa in quanto titolari, soci amministratori, soci accomandatari, presidenti, consiglieri delegati, procuratori generali e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto dei dettati del codice etico confederale. La sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dagli organi delløassociazione.

Eø fatta salva la facoltà di eleggere nelle Commissioni di cui al punto h) rappresentanti degli associati, muniti di elevata qualifica dirigenziale ed ampio mandato di voto sulle materie di competenza delle Commissioni.

Eø fatta salva altresì la facoltà di eleggere negli organi di cui ai punti i) e j) personalità esterne agli associati.

ASSEMBLEA Art. 9

LøAssemblea è costituita dai rappresentanti degli associati effettivi ed aggregati.

LøAssemblea è convocata in via ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio oppure ne facciano richiesta scritta al Presidente tanti associati da rappresentare un quarto dei voti, con indicazione degli argomenti da trattare.

LøAssemblea è convocata dal Presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento del Presidente, da uno dei Vice Presidenti in ordine di età ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori, almeno quindici giorni prima della data della riunione, mediante lettera raccomandata A/R recante

l

del giorno; nei casi urgenti il termine pu

de essere abbreviato, ma comunque non potr

a essere inferiore a cinque giorni.

Løavviso di convocazione deve precisare anche la data e løora delløeventuale seconda convocazione, che può essere anche stabilita nella stessa giornata.

LøAssemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.

Le deliberazioni delløAssemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario delløAssemblea. Funge da segretario il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dalløAssemblea.

VALIDITAØ DELLØASSEMBLEA Art. 10

In prima convocazione løAssemblea è valida quando siano presenti, direttamente o per delega, tanti associati da rappresentare più della metà del numero globale dei voti determinato ai sensi delløart.11.

In seconda convocazione il limite di cui al comma precedente è abbassato ad un terzo.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati mediante delega scritta, ma nessun associato può essere munito di più di una delega; nel caso di associati facenti parte di una medesima *holding* operativa è tuttavia ammessa tra di essi una pluralità di deleghe.

VOTAZIONI DELL¢ASSEMBLEA Art. 11

Ogni associato avrà diritto ad un numero di voti, arrotondato all'aunità, pari al rapporto che intercorre fra l'ammontare del contributo versato per l'anno precedente ed il contributo associativo minimo.

Le deliberazioni delløAssemblea sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Eø necessario il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti a tutti gli associati per le deliberazioni riferentesi a:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) Regolamento di contribuzione;
- c) scioglimento della Confitarma.

Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente delløAssemblea tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.

Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Per lœlezione degli organi collegiali ciascun associato può esprimere voto favorevole ad un numero di candidati non eccedente i due terzi dei seggi da ricoprire.

ATTRIBUZIONI DELL¢ASSEMBLEA Art. 12

LøAssemblea:

- 1) elegge il Presidente approvandone gli indirizzi generali di attività e l\(\text{\alpha}\) ricolazione del programma, nonch\(\text{\ele}\) delle deleghe che egli intende attribuire, anche tenuto conto della rappresentanza delle diverse componenti associative e dell\(\text{\alpha}\) rappresentanza confederale;
- 2) si esprime sulla politica generale della Confitarma deliberando sulla relazione annuale e sul bilancio consuntivo presentati dal Consiglio nonchè sugli altri argomenti all\(\textit{gordine del giorno} \);
- 3) elegge i componenti elettivi del Consiglio, i Probiviri, i Revisori e i Revisori dei Conti e insedia la Consulta del Presidente;
- 4) delibera in materia di modifiche allo Statuto, di Regolamento di contribuzione nonchè di scioglimento della Confitarma.

CONSIGLIO Art. 13

Il Consiglio è composto da:

- 1) il Presidente di Confitarma;
- 2) i Past-president di Confitarma;
- 3) il Presidente del gruppo Giovani Armatori;
- 4) trenta membri eletti dalløAssemblea, di norma uno per gruppo imprenditoriale, tra i quali almeno tre armatori la cui flotta in termini di tonnellaggio sia prevalentemente composta da naviglio sino a 5000 tsl o equiparato e tre armatori che abbiano prevalenti interessi nel settore del naviglio ausiliario del traffico secondo la contribuzione associativa del gruppo;
- 5) non più di due membri nominati per cooptazione dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.
- Il Consiglio è presidente dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente presente più anziano di età.
- Il Consiglio dura in carica la durata di un mandato del presidente; qualora nel corso del mandato si rendessero vacanti dei seggi elettivi, essi sono coperti dai primi dei non eletti, in ordine anzitutto di numero delle preferenze riportate e quindi di età, ovvero, a scelta del Consiglio, per cooptazione.

I membri subentrati restano in carica sino alløelezione del nuovo Consiglio.

Se le vacanze di cui al comma 3 fossero per qualsiasi motivo superiori a dodici seggi elettivi, si dovrà procedere entro i successivi trenta giorni alla convocazione della Assemblea per la sostituzione della intero Consiglio.

Il componente del Consiglio che per due volte consecutive senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni è considerato dimissionario e il Presidente avvia le azioni conseguenti.

In caso di anticipata cessazione del Presidente della Confitarma dal suo incarico per ogni motivo diverso dalla scadenza, la intero Consiglio decade nel rispetto di quanto previsto dalla art. 18, comma 4.

CONVOCAZIONE E VOTAZIONI DEL CONSIGLIO Art. 14

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, nonché su domanda motivata di almeno un quinto dei suoi membri.

La convocazione viene normalmente fatta, a mezzo avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica con accertamento di ricezione, con preavviso di almeno dieci giorni; nei casi di comprovata urgenza il preavviso può essere ridotto fino al minimo di tre giorni.

Løavviso di convocazione deve contenere løndicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno la metà dei componenti il Consiglio.

In occasione delle riunioni del Consiglio, gli intervenuti sottoscrivono il foglio delle presenze.

Ogni componente ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui all\(art. 15, punti b), c), n) e p) sono adottate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio. Funge da segretario il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Consiglio.

Il Presidente può estendere løinvito a partecipare alle riunioni del Consiglio a soggetti non membri del Consiglio in relazione al contributo che essi possano di volta in volta dare per gli argomenti da trattare.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, quale invitato senza diritto di voto, un rappresentante del gruppo Giovani Armatori designato dal Presidente del gruppo stesso.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO Art. 15

Il Consiglio:

- a) determina le linee di politica generale per il perseguimento dei fini sociali:
- b) propone alløAssemblea il Presidente;

- c) nomina, nel suo seno, i Vice presidenti e gli altri Presidenti delle Commissioni ai sensi degli artt. 22 e 23, nonché i restanti componenti elettivi del Comitato esecutivo;
- d) nomina i membri delle Commissioni di cui all\(\text{\part.} 23, su proposta dei Presidenti delle Commissioni stesse;
- e) approva il bilancio annuale di previsione e redige la proposta di bilancio consuntivo e di relazione annuale da sottoporre all

 Assemblea;
- f) propone alløAssemblea il Regolamento di contribuzione di cui alløart. 5, comma 2;
- g) stabilisce la misura dei contributi sociali;
- h) decide in merito alle adesioni ed esamina le dimissioni degli associati;
- i) può convocare løAssemblea ai sensi delløart. 9;
- j) adotta i regolamenti attuativi dello Statuto;
- k) esamina questioni inerenti løart. 7;
- 1) nomina e revoca il Direttore Generale;
- m) può nominare, su proposta del Presidente, comitati tecnici o gruppi di lavoro per questioni specifiche;
- n) elegge la Commissione di Designazione di cui all

 øart. 27;
- o) designa o nomina rappresentanti della Confitarma in tutti gli organismi in cui sia prevista la rappresentanza confederale;
- p) elegge al suo interno il Tesoriere su proposta del Comitato Esecutivo;
- q) delinea le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- r) delinea le direttive generali per il Comitato Esecutivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l\u00e3ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dallo Statuto all\u00e3Assemblea:
- s) formula e propone, per løapprovazione delløAssemblea, le modifiche allo Statuto;
- t) esercita gli altri compiti attribuiti al Consiglio dallo Statuto.

COMITATO ESECUTIVO Art.16

Il Comitato esecutivo è composto da:

- a) il Presidente di Confitarma;
- b) i Vice Presidenti e Presidenti di Commissione nominati secondo le modalità di cui agli artt. 22 e 23;
- c) il Presidente del gruppo Giovani armatori;
- d) løultimo Past-president di Confitarma;
- e) un numero variabile di Consiglieri esecutivi designati dal Consiglio che uguagli a undici il totale dei componenti di cui alla lettera b);
- f) il Tesoriere, nominato secondo le modalità di cui alleart. 26.
 - Il Comitato esecutivo dura in carica un mandato del Presidente.

In caso di anticipata cessazione del Presidente della Confitarma dal suo incarico per ogni motivo diverso dalla scadenza, løintero Comitato esecutivo decade.

Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno la metà dei componenti il Comitato. Ogni componente ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammessa la delega del voto.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, nonché su domanda motivata di almeno cinque suoi membri.

La convocazione viene normalmente fatta, a mezzo avviso scritto inviato a mezzo fax o posta elettronica con avviso di ricezione, con preavviso di almeno sette giorni; nei casi di comprovata urgenza il preavviso può essere ridotto fino al minimo di tre giorni.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Comitato.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione del Comitato esecutivo, ma la nomina e le deliberazioni relative a persone sono adottate a scrutinio segreto.

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO Art. 17

Il Comitato esecutivo:

- a) nell@ambito delle direttive del Consiglio coadiuva il Presidente nella conduzione operativa della Confitarma;
- b) coordina l\(attivit\) delle Commissioni di cui all\(Art. 23, ne esamina le proposte e adotta i provvedimenti conseguenti di propria competenza;
- c) delibera su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, che non sia di competenza del Consiglio;
- d) esercita in caso di motivata urgenza le attribuzioni del Consiglio, al quale le relative deliberazioni saranno sottoposte per la ratifica;
- e) propone al Consiglio il nominativo del Tesoriere;
- f) esercita gli altri compiti attribuiti al Comitato Esecutivo dallo Statuto.

PRESIDENTE Art. 18

Il Presidente delløAssociazione è eletto dalløAssemblea su proposta del Consiglio e secondo le modalità del presente Statuto.

Il Presidente dura in carica un triennio.

Un ulteriore mandato è ammesso solo dopo un intervallo di tempo almeno pari ad un triennio.

In caso di vacanza del Presidente, uno dei Vice Presidenti in ordine di età, il quale assume le funzioni di Presidente *pro-tempore*, convoca entro tre mesi løAssemblea per la elezione del nuovo Consiglio, che procederà alla scelta del nuovo Presidente da proporre alløAssemblea.

Il Presidente *pro-tempore* non potrà essere candidato alla carica di nuovo Presidente.

In caso di assenza od impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE Art. 19

Ai fini dell'elezione del Presidente, la Commissione di Designazione di cui all'art. 27 sottopone al Consiglio di nuova nomina, una o più indicazioni raccolte nel corso della consultazione degli associati.

Al Consiglio debbono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il quindici per cento dei voti in Assemblea.

Sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, nonché degli indirizzi generali di attività dei candidati, il Consiglio procede alla votazione a scrutinio segreto del nominativo da proporre alløAssemblea.

LøAssemblea elegge il Presidente votando su tale proposta, secondo quanto previsto alloart.12.

Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE Art. 20

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confitarma di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dà impulso alla dittività della Confederazione formulando proposte agli organi collegiali, provvede alla attuazione delle direttive del Consiglio, propone al Consiglio la nomina o la revoca del Direttore Generale e sovrintende alla sua attività, assume i dirigenti e risolve il loro rapporto di lavoro.

Propone al Consiglio la nomina dei Vice Presidenti della Confitarma e dei Presidenti delle Commissioni secondo quanto disposto agli artt. 22 e 23.

Può proporre al Consiglio la nomina di Consiglieri in numero non superiore a due.

Può in caso di motivata urgenza, esercitare i poteri del Consiglio o del Comitato esecutivo, riferendo a questi organi nella prima riunione successiva.

CONSULTA DEL PRESIDENTE Art. 21

LøAssemblea insedia, in occasione del rinnovo della presidenza confederale, la Consulta del Presidente, che è formata dal Presidente e dai *Past-president* della Confitarma, i quali ne fanno parte di diritto.

La Consulta del Presidente ha compiti consultivi ed è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno dei *Past-president* per løesame di questioni rilevanti di carattere esterno o interno.

La Consulta ha, inoltre, il compito di ricercare una soluzione conciliativa all\(\text{\'entrolse}\) interno della Confitarma in relazione ai contrasti che dovessero insorgere tra gli associati e la Confitarma medesima e/o i suoi organi, soluzione conciliativa che gli associati stessi sono impegnati in prima istanza a perseguire.

I pareri della Consulta possono anche essere richiesti, a maggioranza, dal Consiglio o dal Comitato esecutivo.

I membri della Consulta del Presidente possono essere invitati alle riunioni del Comitato Esecutivo.

VICE PRESIDENTI Art. 22

Il Presidente propone al Consiglio la nomina dei Vice Presidenti della Confitarma in numero non superiore a quattro.

I Vice Presidenti possono essere anche Presidenti delle Commissioni di cui all\(\text{\gamma}\) att. 23 e possono ricevere dal Presidente specifiche deleghe ai fini della realizzazione del programma di attività, della conduzione e della rappresentanza della Confitarma, anche tenuto conto di quanto stabilito dall\(\text{\gamma}\) Assemblea ai sensi dell\(\text{\gamma}\) arche tenuto conto di quanto stabilito

I Vice Presidenti durano in carica un mandato del Presidente e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

COMMISSIONI Art. 23

Il Consiglio nomina dopo la sua elezione le seguenti Commissioni nonchè i loro Presidenti:

- a) Finanza e diritto dømpresa,
- b) Navigazione a corto raggio,
- c) Navigazione oceanica,
- d) Porti e infrastrutture,
- e) Risorse umane, relazioni industriali e education,
- f) Tecnica navale, sicurezza e ambiente.

I Presidenti delle Commissioni sono nominati tra i componenti del Consiglio su proposta del Presidente della Confitarma. È in facoltà del Consiglio, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di modificare il numero delle Commissioni, fino ad un massimo di sette, nonché di modificarne le denominazioni e le competenze.

Le Commissioni sono composte fino ad un massimo di venti membri, compreso il Presidente.

I membri delle Commissioni sono nominati, anche al di fuori del Consiglio e nel rispetto dell'art. 8, commi 2, 3 e 4, su proposta dei rispettivi Presidenti di Commissione. Le Commissioni nominano al loro interno uno o più Vice Presidenti su proposta dei rispettivi Presidenti di Commissione.

Il componente della Commissione che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, decade automaticamente dalla carica.

Le Commissioni sono organi tecnici ed hanno poteri propositivi negli ambiti di competenza e secondo le procedure definite dal Consiglio. Il Consiglio ed il Comitato Esecutivo possono loro delegare løapprofondimento e la definizione di questioni specifiche, determinando limiti e criteri del mandato.

Le deliberazioni delle Commissioni sono assunte a maggioranza dei membri presenti, salva differente determinazione disposta nel mandato di cui al precedente comma.

Ciascuna Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro formati anche da rappresentanti degli associati esterni alla Commissione e può utilizzare gruppi tecnici di appoggio costituiti da funzionari e consulenti.

Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati, in veste di uditori, esponenti del gruppo Giovani armatori scelti dai Presidenti di Commissione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 24

LøAssemblea elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai due quinti dei seggi da ricoprire tre Probiviri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica quattro anni.

Løelezione di cui al comma precedente deve aver luogo in anno differente da quello della elezione del Presidente.

Sono deferite ai Probiviri, su istanza degli organi sociali o dei singoli associati, le controversie circa løinterpretazione e løapplicazione del presente Statuto, nonché i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari e le eventuali irregolarità eccepite nelle procedure elettive.

Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle norme statutarie nonché dei criteri di deontologia associativa desumibili dal Codice Etico; nei casi di controversie, se le parti lo richiedono o se i Probiviri lo ritengano più congruo alla fattispecie, le decisioni potranno conformarsi anche a criteri di equità.

Il Collegio dei Probiviri può assistere alle riunioni del Consiglio.

Contro le pronunce dei Probiviri gli associati possono, in sede di appello, adire il Collegio dei Probiviri della Confederazione Generale dell'Andustria Italiana.

Al fine del miglior raccordo con i Probiviri della Confindustria, la Confitarma darà tempestiva notizia delle questioni emerse e da demandare al Collegio.

Fino alla decisione, inappellabile, del Collegio dei Probiviri della Confindustria, vengono sospesi gli effetti delle deliberazioni dei Probiviri della Confitarma.

COLLEGIO DEI REVISORI E CONTROLLO CONTABILE Art. 25

LøAssemblea elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai due quinti dei seggi da ricoprire, un Collegio di tre Revisori effettivi, nonchè due supplenti, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; nel corso della stessa votazione løAssemblea designa il Presidente del Collegio.

Løelezione di cui al comma precedente di norma non deve coincidere temporalmente con løelezione del Presidente.

Almeno uno dei Revisori effettivi ed un supplente, e comunque il Presidente del Collegio, devono avere la qualifica di Revisore ufficiale dei conti.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio, vigilano sull\(\phi\)osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, riferendone all\(\phi\)Assemblea secondo quanto previsto dall\(\phi\)art. 32.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più Revisori effettivi, i membri supplenti subentreranno a quelli mancanti, dando la precedenza a chi detenga la qualifica di cui al comma 3.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore dei conti esterno o da una società di revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; la sua relazione è rappresentata alløAssemblea secondo quanto previsto alløart. 32. La nomina del revisore dei conti è demandata alløAssemblea, su proposta del Collegio dei Revisori, la quale ne stabilisce la durata in carica e la retribuzione.

TESORIERE Art. 26

Il Tesoriere, nominato al suo interno dal Consiglio su proposta del Comitato Esecutivo, collabora alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi e sovrintende al movimento finanziario della Confitarma, in attuazione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE Art. 27

Ai fini di raccogliere, in via riservata, le candidature alla presidenza della Confitarma attraverso la più ampia consultazione degli associati è

costituita una Commissione di Designazione composta da tre membri scelti fra armatori che abbiano maturato una significativa esperienza confederale.

La Commissione di Designazione è eletta a scrutinio segreto dal Consiglio, con voto limitato ai due terzi dei componenti, entro quattro mesi dalla scadenza del mandato presidenziale o, se del caso, al verificarsi della sua vacanza.

La Commissione dura in carica fino alla elezione del nuovo Presidente

GIOVANI ARMATORI Art. 28

Può essere istituito nell\(\textit{\alpha}\) mbito della Confitarma, su richiesta di un congruo numero di associati un gruppo Giovani Armatori.

Il Presidente del gruppo Giovani Armatori, eletto secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al comma successivo, è di diritto membro del Comitato esecutivo della Confitarma.

Il gruppo Giovani Armatori predispone il proprio regolamento sottoponendolo alleapprovazione del Consiglio della Confitarma.

DIRETTORE GENERALE Art. 29

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed il Comitato esecutivo nell'esecuzione dell'attività della Confitarma.

Eø responsabile del funzionamento della struttura della Confitarma e sovrintende a tutti i servizi e funzioni in cui questa si articola.

Sovrintende all\(\alpha\) amministrazione ordinaria ed alla gestione amministrativa e finanziaria.

Prepara il Bilancio preventivo sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Propone al Comitato Esecutivo l\u00e1articolazione della struttura confederale ed al Presidente l\u00e1attribuzione e la revoca degli incarichi ai dirigenti.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale amministrativo e propone al Presidente l\(\text{\pi}\) assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e svolge le funzioni di Segretario delløAssemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo, curando in tale veste la redazione e la custodia dei verbali.

TITOLO IV 6 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

ANNO SOCIALE Art. 30

Løanno sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

BILANCIO DI PREVISIONE Art. 31

Per ciascun anno sociale viene compilato il bilancio di previsione costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle risorse e degli impieghi, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

BILANCIO CONSUNTIVO Art. 32

Per ciascun anno sociale è redatto un bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle risorse e degli impieghi.

Esso è posto alløapprovazione delløAssemblea insieme alla Relazione del Consiglio, a quella del Collegio dei Revisori e a quella del revisore dei conti di cui alløart. 25, comma 6.

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto.

MODIFICHE DELLO STATUTO, DEL REGOLAMENTO DI CONTRIBUZIONE E SCIOGLIMENTO DELLA CONFITARMA Art. 33

Le modifiche allo Statuto, al Regolamento di contribuzione e lo scioglimento della Confitarma sono deliberati dalløAssemblea con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti al complesso degli associati.

Agli associati che in sede di Assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall\(\varphi\) avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel caso in cui fosse deliberato lo scioglimento della Confitarma ogni incombenza relativa alla liquidazione verrà affidata ad uno o più liquidatori da nominarsi dalløAssemblea, la quale stabilirà anche le norme da seguire per il recupero degli eventuali crediti nonché per la ripartizione delle consistenze associative.

Lœventuale attività risultante dalla liquidazione di cui al precedente comma può essere devoluta solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito lørganismo di controllo previsto dalla Legge.

NORME DI RINVIO Art. 34

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti.

NORMA FINALE Art. 35

In via straordinaria, quando in corso di mandato si verifichi løingresso nella Confederazione di imprese o gruppi di imprese di notevole rilevanza, gli organi confederali possono essere ampliati anche parzialmente su proposta del Presidente e deliberazione del Consiglio, limitatamente al mandato in corso, nel modo seguente: il Consiglio, di quattro membri; il Comitato esecutivo, di tre membri; i Vicepresidenti, di uno; le Commissioni tecniche, di quattro membri.

La precedente norma transitoria si intende abrogata.

DECORRENZA E NORME TRANSITORIE Art. 36

Le modifiche apportate allo Statuto sono immediatamente operative fatta eccezione per quelle relative: a) al numero dei componenti elettivi del Consiglio e del Comitato Esecutivo in carica al momento della modifica dello Statuto e b) alla durata del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio e del Comitato Esecutivo in carica al momento della modifica dello Statuto. Le modifiche di cui alle precedenti lett. a) e b) diverranno operative alla scadenza del mandato del Presidente in carica alla modifica dello Statuto, o in caso di sua vacanza.

Sino alløapprovazione del primo Regolamento di contribuzione resta in vigore il precedente sistema contributivo, incluso quanto previsto dai precedenti articoli 4, comma 1, e 5, comma 2.

In via straordinaria sono prorogati per un periodo massimo di dodici mesi il mandato del Presidente in carica alloatto della modifica dello Statuto, di cui al comma 1, e quello degli organi confederali ad esso temporalmente collegati. Al fine di mantenerne lo sfasamento elettorale, la proroga viene estesa anche ai collegi dei probiviri e dei revisori, di cui agli articoli 24 e 25.

CODICE ETICO

Dinanzi alla sempre più ampia affermazione nella società dei valori della libera iniziativa ed alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato e della proprietà privata, il sistema confederale si pone con senso di responsabilità e con integrità morale løbiettivo di continuare a contribuire al processo di sviluppo delløeconomia italiana ed alla crescita civile del Paese.

In questo quadro, la Confindustria ritiene elemento sostanziale di tutto il sistema il dovere di:

- preservare ed accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- contribuire concretamente, in primo luogo attraverso i suoi stessi comportamenti, al miglioramento del sistema ó paese.

La Confindustria si impegna e per suo tramite si impegnano tutte le sue componenti:

- le Associazioni;
- gli imprenditori associati;
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni;

ad attuare con trasparenza e rispettare modelli di comportamento ispirati all\(\textit{gautonomia}, integrit\(\text{à}, eticit\(\text{à} \) ed a sviluppare le azioni coerenti.

Tutto il sistema, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici confederali, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo, ma danneggia løimmagine delløintera categoria e del sistema, presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica amministrazione.

La eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto.

Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi nelle diverse situazioni ai più elevati *standard* di comportamento.

Il processo con cui tali obiettivi possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il sistema rappresentativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti *standard* di comportamento richiesti e le Associazioni si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Associati

Nel far parte del sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a tener conto, in ogni loro comportamento professionale ed associativo delle ricadute sulløntera imprenditoria e sul sistema confederale.

Essi pertanto si impegnano:

- a) come imprenditori;
 - ad applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
 - a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
 - ad assumere un atteggiamento equo e corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
 - a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica amministrazione e con i partiti politici;
 - a considerare la tutela dell\(\phi\)ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante;

b) come associati:

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario løinteresse delløintera categoria e delløAssociazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno ed escludere la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali; a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni;
- a rispettare le direttive che løAssociazione deve fornire nelle diverse materie e ad esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
- ad informare tempestivamente løAssociazione di ogni situazione suscettibile di modificare il suo rapporto con gli altri imprenditori e/o con løAssociazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Vertici associativi

Løelezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, il sistema confederale ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni, azzerando le personali opzioni politiche nel corso delløincarico;
- seguire le direttive confederali, contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo løunità del sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;

- trattare gli associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e settore di appartenenza;
- mantenere con le forze politiche un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere effettivamente gli organi decisori della Associazione per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa allammagine dellamprenditoria e della Associazione.

Rappresentanti esterni

Vengono scelti in via prioritaria tra gli associati, secondo criteri di competenza ed indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le Associazioni si impegnano ad informare la Confindustria sulle loro rappresentanze in enti esterni.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nelløinteresse delløente designante e degli imprenditori associati nel rispetto delle linee di indirizzo che le Associazioni sono tenute a fornire;
- alla informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi;
- a rimettere il loro mandato ogniqualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta delle Associazioni;
- ad informare e concordare con løAssociazione ogni ulteriore incarico derivante dalløente in cui si è stati designati.

* * * * *

Per la verifica e løapplicazione delle norme comportamentali sopra indicate è costituito ai sensi delløart. 24 del presente Statuto il Collegio dei Probiviri.

Al Collegio dei Probiviri è di norma richiesto un parere non vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati al Consiglio confederale ed al Collegio dei Revisori. Analogo parere può essere richiesto, anche su iniziativa dei singoli Consiglieri, per i candidati alla designazione alla Confitarma, nonché per i candidati alla designazione quali rappresentanti confederali presso altri organismi.